

*Małgorzata Szwejkowska*¹

IL SISTEMA CARCERARIO IN POLONIA – PROBLEMI SCELTI

DOI: <http://dx.doi.org/10.12775/TSP-W.2019.006>

Date of receipt: 27.07.2019

Date of acceptance: 17.12.2019

Polish penitentiary system – chosen aspects. This article examines main issues related to Polish prison system. At first the Author describes in general term the dynamic of penal population in various parts of the world, as well as in Poland. Then in a synthetic way – the organization of Polish prison, and their three main types, focusing mainly on maximum security penal institutions and its vast population. Mentioned are also the methods of maintaining prison discipline in places of penal isolation, especially the wards within penal facilities dedicated to hold most dangerous offenders.

Keywords: prison system, inmate, prison safety and order, types of prison, dangerous inmates.

Polski system penitencjarny - wybrane aspekty. W artykule poddano analizie główne problemy związane z polskim systemem więziennictwa. W pierwszej kolejności Autorka charakteryzuje dynamikę populacji karnej w różnych częściach świata, w tym także w Polsce. Następnie, w syntetyczny sposób, analizuje organizację polskiego więzienia, koncentrując swoją uwagę na kwestiach bezpieczeństwa systemu więziennictwa i wzrastającej populacji więźniów. Poruszono także problematykę utrzymywania dyscypliny więziennej w miejscach izolacji karnej, zwłaszcza w oddziałach w zakładach karnych przeznaczonych dla najbardziej niebezpiecznych przestępców.

¹ Assoc. prof. Małgorzata Szwejkowska - Istituto di Diritto, Accademia delle Scienze Economiche ed Umanistiche di Varsavia, e-mail: m.m.szwejkowska@wp.pl, ORCID: 0000-0003-3714-4860.

Słowa kluczowe: system więzienny, więzień, bezpieczeństwo i porządek w więzieniach, rodzaje więzień, niebezpieczni więźniowie.

1. INTRODUZIONE

Le statistiche sul numero preciso di persone detenute nei vari tipi di istituti penitenziari in tutto il mondo non sono noti, tuttavia possiamo stimare che il loro numero abbia già raggiunto circa 11 milioni dei condannati, internati etc. (Walmsley 2018, 2). Sembra che tale numero continui ad aumentare, ed e' causa di discussioni sui diritti umani delle persone detenute. Prima di tutto gli istituti penitenziari sono istituti totali, in cui la coercizione legittimamente esercitata dallo stato é visibile in ogni aspetto del loro funzionamento. Si tratta di una struttura separata, governata da regole proprie e isolata dal resto della società civile. Nelle carceri si sviluppano reti informali di potere. Tutto questo causa molte difficoltà in materia di sicurezza al di fuori e all'interno degli istituti penitenziari².

2. POPOLAZIONE CARCERARIA IN POLONIA

In Polonia – negli ultimi dieci – dodici anni – il numero delle persone assegnate agli istituti penitenziari non é mai sceso al di sotto delle 70.000 unità. Il 31 dicembre 2006 l'amministrazione carceraria ha registrato un picco massimo di 87 370 di detenuti – la quota piú alta dal 1989. E alla fine del 2017 si é giunti ad un numero pari a 73 822 di persone (Statistiche ufficiali del Servizio Penitenziario Polacco, 2017). A causa di questa elevata quota di popolazione carceraria, la Polonia si colloca tra i 20 paesi del mondo con il piu alto numero di detenuti. Questa popolazione é composta quasi esclusivamente da maschi. La popolazione femminile reclusa negli istituti penitenziari in Polonia é assolutamente minoritaria. Il numero delle donne detenute non supera mai il 3% della popolazione totale dei detenuti (statistiche, ibidem).

Benché non si possa parlare di sovrappollamento delle carceri va detto che:

1/le statistiche ufficiali non registrano questo fenomeno da anni – cio' dipende dai bassi standard riguardanti dalla Legge sull'ordinamento penitenziario art. 110 §2, Gazzetta Ufficiale 2017, pos. 665 cioe lo spazio minimo disponibile nella cella per recluso, individuato in 3 m²,

² G. Fuchs, Security of penitentiaries and increasing number of employed convicts. The role of expert intuition in recognizing new hazards, [in:] The objectives of the long – term incarceration, M. Szwejkowska (ed), Olsztyn 2017, p. 1170.

2/certamente c'è stato un notevole peggioramento delle condizioni di vita negli istituti penitenziari: certamente celle affollate, senza aria fresca, con accesso limitato alla luce, la limitazione costante della vita privata (nelle celle vivono insieme 3, 4 o 5 persone, spesso 7, 8; esistono anche carceri con celle condivise da 12, 13 o 16 persone).

Secondo varie sentenze delle corti polacche lo standard di vita in detenzione dovrebbe essere analogo alle condizioni di vita di una famiglia in condizioni di media povertà. Ma questo standard è paragonabile a condizioni degradate e umilianti, mancanza d'igiene sufficiente, provocando conseguenze serie tipo comportamenti aggressivi, litigi, scontri, umiliazione, autolesionismo, suicidi.

3. PROBLEMA DELLA SICUREZZA INTERNA

Il 97,5% dei detenuti nelle carceri polacche sono maschi, prima di tutto giovani – di cui il 50% sotto i 35 anni (Statistiche ufficiali, ibidem). Ciò conduce l'amministrazione delle carceri a confrontarsi con alcuni dilemmi con l'obiettivo di garantire:

- 1) la protezione della società – prima di tutto eliminare o diminuire i rischi associati alle possibilità di l'evasione dal carcere, e poi
- 2) mantenere l'ordine e la disciplina interna negli istituti penitenziari – ma secondo la legge è anche necessario garantire condizioni di sicurezza per ogni detenuto (cioè: prevenzione di comportamenti aggressivi nei confronti degli altri detenuti o dei funzionari di Servizio Penitenziario, nonché di comportamenti autolesivi, tra i quali il suicidio).

I compiti del Servizio Penitenziario (anche nel campo della sicurezza interna ed esterna) sono esplicitamente previsti dalla legge 9 Aprile 2010, Gazzetta Ufficiale dal 2010, pos. 631. Questa legge prevede le funzioni del Servizio Penitenziario in modo generico. È importante notare che anche nell' art. 108 § 1 dell' Ordinamento penitenziario, l'amministrazione degli istituti penitenziari è obbligata ad applicare tutte le misure possibili e ragionevoli per garantire la sicurezza personale dei detenuti (imputati, internati etc). Secondo le sentenze dei tribunali, tutte le norme che insieme compongono il sistema penitenziario polacco indicano l'obbligo alla quale è sottoposto il Servizio Penitenziario, nella sorveglianza continua dei reclusi in modo tale da:

- 1) effettuare il trattamento rieducativo, il quale costituisce un fondamentale obiettivo della reclusione (art. 67 dell' Ordinamento penitenziario),
- 2) garantire una protezione ragionevole dei detenuti (art. 73 dell' Ordinamento penitenziario).

Non é necessario che la legge tassativamente indichi tutti gli obblighi legati a questi compiti – loro possono essere dedotti dallo spirito della legge (cosiddetta *ratio legis*).

Nel 2009 il legislatore polacco ha introdotto disposizioni secondo le quali gli istituti penitenziari possono essere monitorati tramite un sistema interno di videoregistrazione (immagini o suono), a circuito chiuso (art. 73a dell'Ordinamento penitenziario), compresi luoghi come: le celle anche con gli spazi utilizzati per l'igiene (doccia, bagno), spazi dove si svolgono le visite ai detenuti, attivita' sportive, corridoi, ecc. L'audio o video possono essere registrati (solo come materiale probatorio).

4. CLASSIFICAZIONE DEI DETENUTI E TIPI DEI CARCERI

Attualmente i sistemi penitenziari sono basati sul principio della rieducazione (reinserimento sociale) dei condannati durante il periodo di sconto della pena sotto regime di reclusione. E così la classificazione dei condannati adempie ad una funzione fondamentale in questo percorso rieducativo. L'assegnazione e il raggruppamento funzionano in modo tale da creare condizioni favorevoli a procedere ad un trattamento rieducativo individuale e al tempo stesso comune ma a condizione di evitare influenze nocive nei confronti degli altri detenuti e a garantire: la sicurezza personale, la scelta di un appropriato sistema penitenziario, anche il giusto tipo di istituto penitenziario e distribuzione appropriata dei detenuti all'interno dell'istituto (raggruppamento).

L'assegnazione dei detenuti ai singoli istituti e il raggruppamento dei detenuti nelle sezioni di ciascun istituto é realizzato sulla base della decisione della commissione penitenziaria (la quale é un organo interno di ogni istituto penitenziario – art. 76 § 1 dell'Ordinamento penitenziario) con i seguenti criteri previsti dall'art. 82 § 2 dell'Ordinamento penitenziario: sesso, età, recidiva, reato commesso con dolo o preterintenzionale, la parte della pena che rimane da scontare, condizione fisica, lo stato di salute mentale (compresi disturbi mentali, tossicodipendenza, dipendenza da alcol etc.), tipo di reato commesso, il grado di moralità o di pericolosità sociale.

Secondo l'art. 69 dell'Ordinamento penitenziario i detenuti sono assegnati ai diversi istituti penitenziari: Ci sono (4 categorie):

- 1) istituti per i detenuti giovani al di sotto dei 21 anni,
- 2) istituti per i recidivi,
- 3) istituti per condannati per la prima volta,
- 4) istituti per condannati alla pena di arresto militare (solo i militari)

Viene assicurata la separazione degli imputati dai condannati (gli imputati sono assegnati agli arresti).

E poi secondo l' art. 70 dell'ordinamento ogni singolo istituto (di quelli 4 tipi) puo' essere organizzato come un istituto

- 1) chiuso,
- 2) semi – chiuso,
- 3) aperto.

Gli istituti chiusi, semi-chiusi e aperti sono diversi tra loro e sono suddivisi per: grado d'isolamento, sicurezza interna, possibilita' di movimento dei detenuti all'interno dell'istituto e al di fuori.

5. ISTITUTI PENITENZIARI TIPO CHIUSO

In Polonia il regime piu' rigido di sconto della pena di reclusione vige negli istituti penitenziari „chiusi”, in cui si trovano i condannati i quali:

- 1) hanno commesso reati relativi all'ambito della criminalita' organizzata,
- 2) condannati a 25 anni di detenzione o ergastolani,
- 3) condannati con disturbi mentali (tra loro condannati per pedofilia) o ritardati mentali,
- 4) condannati pericolosi per la societa' o per la sicurezza interna dell'istituto,
- 5) condannati sottoposti al regime di protezione speciale (come testimoni chiave etc.).

E altri, per esempio i condannati che hanno commesso in un istituto una grave infrazione della disciplina interna; condannati trasferiti dagli istituti semi-chiusi o aperti quando ci sono indicazioni che è necessario sottoporgli ad un regime più rigoroso.

Il tratto più caratterizzante del regime in istituto chiuso e' la restrizione del movimento dei detenuti. Questo significa che i detenuti sottoposti al regime trascorrono di solito quasi tutto il tempo chiusi nelle loro celle (spesso 23 ore al giorno – se non svolgono attivita' lavorative, un'ora d'aria e' concessa– secondo dell'Ordinamento penitenziario ogni detenuto puo esercitarsi all'aria aperta per un periodo massimo di un ora). Il direttore dell'istituto puo decidere se le celle saranno aperte per determinate ore durante il giorno (mai di notte), ma in pratica non si fa cosi. E richiesto che i condannati facciano qualche tipo di lavoro penitenziario, e questo lavoro puo essere remunerato o gratuito. Ma i condannati assegnati agli istituti chiusi possono lavorare solo all'interno dell'istituto (all'esterno solo nei casi eccezionali e sotto scorta). I cosiddetti detenuti pericolosi e

anche ergastolani possono lavorare solo all'interno dell' istituto (senza eccezioni). I condannati possono partecipare alle varie attività sportive, educative o culturali ma solo se queste si svolgono all'interno dell' istituto. Ogni condannato può indossare la sua biancheria e le scarpe, ma il resto del vestiario è fornito dall' amministrazione dell' istituto (uniforme grigio scura o verdastro, ma per i pericolosi arancione, che certamente denota una stigmatizzazione e discriminazione). È possibile - in rari casi - ottenere il permesso dal direttore dell' istituto d'indossare anche il vestito di loro proprietà (ma secondo dell' Ordinamento penitenziario i „pericolosi” sono esclusi da questo privilegio). Tutti i trasferimenti dei detenuti all' intero dell' istituto sono organizzati ed effettuati sotto scorta. In questi istituti non sono concessi permessi: solo in casi eccezionali. Ogni condannato ha diritto ad avere due colloqui al mese con i coniugi, parenti o altre persone (colloqui che si svolgono sotto la sorveglianza di un funzionario, e durano al massimo 60 minuti ogni volta). È permesso fare le telefonate, di solito due alla settimana (della durata di circa 5 minuti ognuna), anche le telefonate sono sorvegliate dai funzionari. La corrispondenza può essere ricevuta e spedita senza limitazioni (ma è sorvegliata eccettuate le lettere dagli/agli avvocati, dai/ai tribunali (nazionali, europei e internazionali) e altre enti di assistenza ai detenuti.

Tab. Statistiche ufficiali (2006–2017)

Data	Numero totale dei detenuti (mille)	Numero dei condannati assegnati agli istituti „chiusi”	%
31.12.2006	73,180	37,859	51,1
31.12.2007	76,671	38,283	50,0
31.12.2008	76,007	37,013	48,7
30.11.2009	75,723	36,766	48,6
31.12.2010	73,830	35,655	48,3
31.12.2011	74,018	36,085	48,8
31.12.2012	76,811	36,532	47,6
31.12.2013	77,117	33,178	43,0
31.12.2014	72,300	32,290	44,7
31.12.2015	69,675	31,280	44,9
31.12.2016	66,539	30,450	45,8
31.12.2017	73,822	31,040	42,0
Media	73,807	35,035	47,0

6. IL REGIME DI SORVEGLIANZA PARTICOLARE

In Polonia la genesi di questa forma di soluzione legale si origina nel fatto di un grave aumento negli anni 90 dei reati legati alla criminalità organizzata (un nuovo fenomeno). Quindi è stato necessario applicare misure più efficaci per combatterla. Si può sicuramente dire che la maggior parte dei sistemi carcerari del mondo prevedono regimi di sorveglianza particolari. Si può sottoporre un detenuto a quel regime sulla base del comportamento, e da ciò ne consegue quanto sia pericoloso per la società, per gli altri detenuti, per se stesso o per i funzionari di Servizio Penitenziario. C'è il *signum temporis*, il diritto penale moderno è dominato dal paradigma di identificazione dei rischi e della prevenzione dei comportamenti rischiosi (Capriello 2017). Negli istituti chiusi è possibile deputare sezioni speciali, separate dal resto dell'istituto per i condannati considerati come persone che rappresentano un pericolo grave per la società o un pericolo grave per la sicurezza dell'istituto penitenziario (L'art. 88 a dell'Ordinamento penitenziario). È anche possibile separare solo alcune celle nelle sezioni normali dell'istituto per i detenuti pericolosi quindi senza creare una sezione separata). Il legislatore polacco non ha creato istituti penitenziari particolari per i detenuti classificati sotto la categoria dei pericolosi, ritenendo che loro possano essere reclusi in istituti penitenziari comuni (carceri o per gli arresti) in sezioni separate dal resto dell'istituto o in celle separate. Comunemente in letteratura si usa il termine „i condannati pericolosi” o cosiddetti N, e la sezione deputata per la loro detenzione viene chiamata sezione „N” (il nome derivato dalla prima lettera della parola „niebezpieczny” che significa in polacco „pericoloso”). La sezione è considerata come „un carcere nel carcere”. Dopo anni anche il legislatore polacco ha deciso di usare questo termine in uno dei tanti provvedimenti legislativi– indicando che il condannato pericoloso è il condannato che è stato classificato sotto la categoria delle persone le quali rappresentano un pericolo grave per la società o un pericolo grave per la sicurezza del carcere.

L' art. 88 a § 1 dell'Ordinamento penitenziario prevede che ogni detenuto può essere sottoposto a questo regime qualora abbia commesso un reato di particolare pericolosità per la società, specialmente: I seguenti reati:

- 1) attacco (o tentativo d'attacco): alla sovranità o all'integrità della Repubblica Polacca o agli organi costituzionali dello Stato o al suo sistema costituzionale; alla vita del Presidente della Repubblica o ad un'unità delle forze armate dello Stato,
- 2) con crudeltà particolare,
- 3) prendere una persona in ostaggio o mantenere la persona in ostaggio,

- 4) sequestro di nave o aereo,
- 5) con l'uso di armi, materiali esplosivi o infiammabili;

Oppure durante l'ultimo o periodo in corso di reclusione ha costituito (o costituisce) un pericolo grave per la sicurezza interna dell'istituto, in modo tale che:

- 1) sia stato un organizzatore o un partecipante attivo ad un disordine collettivo nell'istituto,
- 2) abbia attaccato un funzionario di Polizia Penitenziaria o un'altra persona assunta nell'istituto,
- 3) abbia commesso una violenza (anche sessuale) contro un altro detenuto,
- 4) abbia porato a termine un'evasione dall'istituto penitenziario (o tentato di evadere), o durante trasferimento,
- 5) abbia fatto parte di gruppi criminalità organizzata, specialmente come capo o abbia esercitato un ruolo di spicco.

Quando la commissione penitenziaria prende la decisione di sottoporre il detenuto alla sorveglianza particolare, all'inizio solo di 3 mesi, e poi può prolungare la stessa. (o verifica la sua l'ultima decisione, ma non più spesso di ogni 3 mesi) è obbligata a tenere conto di:

- 1) caratteristiche personali del detenuto/arrestato/imputato,
- 2) la sua motivazione e il modo di comportarsi mentre commetteva un reato e anche delle conseguenze negative del suo reato,
- 3) il suo comportamento durante l'esecuzione della pena,
- 4) il grado di moralità o il progresso nel trattamento,
- 5) nel caso in cui il condannato il quale faceva parte della criminalità organizzata rappresenti un pericolo per la società che potrebbe derivare dai suoi contatti con gli altri membri del gruppo o associazione criminale.

Le celle e gli altri spazi destinati per lavorare, studiare, fare i colloqui, per la celebrazione di un culto, incontri religiosi e l'educazione religiosa, e le attività sportive, culturali ed educative sono approntati con adeguata sicurezza e protezione tecnica. Le celle sono chiuse tutto il giorno ed anche durante la notte (senza eccezioni). Sono controllate più spesso rispetto a quelle occupate dagli altri detenuti. I detenuti „pericolosi” possono lavorare, studiare, celebrare un culto, partecipare agli incontri religiosi, all'educazione religiosa, attività sportive, educative e culturali solo nella sezione separata, tipo „N”. Il movimento dei detenuti pericolosi all'interno dell'istituto è possibile solo sotto scorta e solo in caso di necessità. Ogni detenuto pericoloso è sottoposto ad un controllo personale quando entra o lascia la cella. Le attività all'aria aperta si svolgono solo nei luoghi indicati e sono sorvegliate con misure adeguate. I colloqui dei detenuti si svolgono nei luoghi indicati (separatamente dagli altri detenuti) e sotto sorveglianza rafforzata. Nei casi in cui ci sia una minaccia seria alla sicurezza dei

visitatori i colloqui sono concessi in modo da impedire il contatto diretto con loro. Ogni visitatore può fare la richiesta di ottenere una visita in questo modo. Durante i colloqui i detenuti non possono consumare cibo o bere bevande. I detenuti non possono indossare abiti e scarpe di loro proprietà.

Nelle statistiche ufficiali del 30 Novembre 2016 sono stati registrati 122 detenuti sottoposti a regime di sorveglianza particolare, e alla fine del Febbraio 2017 questo numero è diminuito e solo 113 sono stati nelle sezioni „N” (Statistiche ufficiali, *ibidem*).

7. COCLUSIONE

Ovviamente il collegamento di tutte le misure di sicurezza interna e esterna con i requisiti del trattamento rieducativo fatto in modo tale da rispettare la dignità umana dei detenuti, i loro diritti umani ed a favorire il loro sviluppo individuale rappresenta la sfida più significativa per il sistema penitenziario polacco. Il compito urgente è eliminare dal sistema legale e dalla pratica i criteri discrezionali nel sottoporre o mantenere dei detenuti in condizioni di regime di sorveglianza particolare.

BIBLIOGRAPHY:

Capriello L., *La repressione della pericolosità sociale: le misure di prevenzione tra le esigenze di tutela dell'ordine sociale ed il difficile inquadramento nell'ordinamento nazionale ed europeo*, online: http://giurisprudenzapenale.com/wp-content/uploads/2017/06/capriello_gp_2017_6.pdf [accesso: 01.03.2018].

Fuchs G., *Security of penitentiaries and increasing number of employed convicts. The role of expert intuition in recognizing new hazards*, [in:] *The objectives of the long – term incarceration*, M. Szwejkowska (ed), Olsztyn 2017.

Statistiche ufficiali del Servizio Penitenziario Polacco, 2006-2017: Varsavia CZSW

Walmsley R. *World Prison Population List, 12 edizione*: ICPR 2018.

